Direttiva 97/49/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1997

Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE «Conservazione degli uccelli selvatici» (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 223 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15;

considerando che è necessario modificare l'allegato I della direttiva 79/409/CEE per adeguarlo alle più recenti informazioni sulla situazione per quanto riguarda la sottospecie di uccelli Phalacrocorax carbo sinensis, ed in particolare al fatto che questa sottospecie ha raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente;

considerando che le disposizioni della direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito dalla direttiva 79/409/CEE;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 79/409/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.1

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (Omissis)1

(1) Il testo dell'allegato I è riportato in modifica alla direttiva 79/409/CEE.